

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1344

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENETTI,  
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCA-  
NIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione, di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Norme sull'elezione diretta del sindaco e della giunta, sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale. Nuove norme per la propaganda elettorale

*Presentata il 22 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge riprende in parte il contenuto del disegno di legge Atto Senato n. 1307, presentato nella decima legislatura dai senatori Corleone ed altri il 7 settembre 1988.

Nella situazione attuale, la crisi del sistema politico nel suo insieme e delle amministrazioni comunali presenta una tale gravità — anche in prossimità della relativa scadenza referendaria — che risulta particolarmente urgente ed opportuno provvedere ad una revisione delle modalità per l'elezione del sindaco.

Questa proposta non assolve, pertanto, una funzione meramente preparatoria e sperimentale, bensì vuole rappresentare

una disciplina « a regime », applicabile generalmente ai comuni.

In tale contesto, appare opportuno riprendere qui di seguito parte della relazione all'originario disegno di legge Atto Senato n. 1307, per quanto compatibile con le modifiche apportate successivamente a seguito dell'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie locali.

Il dibattito sulle riforme elettorali e istituzionali, non solo a livello italiano ma anche europeo, si è sviluppato intorno al dilemma governabilità-democraticità o, in altri termini, rappresentatività-efficienza. Per molti anni, e soprattutto lungo tutti gli anni '70, l'aspetto della massima

rappresentatività era stato certamente privilegiato. L'insorgenza di nuove domande, spesso espresse da movimenti non istituzionalizzati (anche nelle forme indefinite ma efficaci dei movimenti collettivi), e l'incapacità da parte dei canali tradizionali della rappresentanza (*in primis* i partiti) a dar voce a tali domande, hanno fatto sì che fosse massimizzata la rappresentanza di tali espressioni della società civile. Chiusa la stagione di intensa mobilitazione, si è riaffacciato prepotentemente il problema di « governare » le numerose e multiformi *issues* (richieste) indirizzate alla « società politica ». In altri termini, si è trattato di « dare ordine » a quella accelerazione e « complessificazione » della domanda politica prodottasi negli anni precedenti. La nuova ottica che si è imposta è quindi quella del *problem-solving*, per affrontare pragmaticamente le nuove domande affiorate. Lo spostamento di enfasi dalla massima rappresentatività all'efficienza, in atto dall'inizio degli anni '80, inevitabilmente ha investito le stesse istituzioni politiche e, in particolare, la loro capacità di assicurare la governabilità.

Parafrasando Saint Just, che diceva « vi è un paradosso nella democrazia, poiché richiede dai molti le virtù che sono di pochi », si può dire che vi è un paradosso nella riforma elettorale, poiché richiede dalla maggioranza dei deputati e dei senatori un coraggio che è di pochi.

Il tema, come è noto, è stato ampiamente dibattuto all'esterno come all'interno del Parlamento ed ha trovato il suo momento più significativo nella Commissione Bozzi. Tutte le riflessioni emerse in quella sede così come nel dibattito dottrinale — pensiamo, tra i molti altri, ai lavori redatti dal compianto Roberto Ruffilli (« Materiali per la riforma elettorale ») — hanno investito principalmente il rapporto Governo-Parlamento e le modalità di elezione degli organi legislativi (Camera e Senato) e della Presidenza della Repubblica. Riemerge ora con maggior forza, a nostro avviso, la necessità di una riflessione sugli ordinamenti locali e in particolare sulle modalità di elezione dei consigli comunali.

Scopo di questa proposta è quindi quello di fissare alcuni punti innovativi sui quali incardinare il rapporto cittadini-istituzioni locali.

A causa dell'urgenza con cui è necessario operare, la relazione illustrativa non può dare conto di tutti gli apporti nazionali ed esteri alla base del nuovo progetto. Si è tenuto conto sia della pratica di alcuni cantoni elvetici di un doppio voto, uno per il corpo legislativo e l'altro per l'organo esecutivo, sia della legge elettorale spagnola per l'elezione dei municipi, per la quale il sindaco è di norma il capolista del partito vincitore alle elezioni. Per la previsione di un secondo turno, con possibilità di fusione di liste, la proposta di legge è ispirata al sistema francese per le elezioni locali.

Rimandando alla seconda parte di questa relazione una illustrazione più dettagliata dei vari articoli, possiamo rintracciare in tre elementi il contributo più qualificante della nostra proposta:

a) l'elezione diretta e contestuale del sindaco e della giunta (con uno scrutinio maggioritario a due turni);

b) la trasparenza nel meccanismo di nomina dei candidati (contemplando anche l'ipotesi di elezioni primarie) e nella procedura di formazione delle liste coalizzate nell'eventuale secondo turno;

c) l'istituzione dei comitati elettorali e la regolamentazione dei finanziamenti e delle possibilità di accesso all'informazione.

Per quanto concerne il primo punto, l'elezione del consiglio comunale è distinta da quella del sindaco e della giunta. In quest'ultimo caso, si votano liste contrapposte in cui è già chiaramente definito chi sia candidato a sindaco (il capolista), chi a vicesindaco (il secondo in lista) e chi siano i membri effettivi della giunta e quelli subentranti. In questo modo viene restituito ai cittadini il potere di scegliere direttamente il governo della città, conferendogli quindi maggior legittimità e sottraendolo alle spesso defatiganti e bizantine trattative interpartitiche. Inoltre, la

clausola di sbarramento del 5 per cento dei voti al primo turno, per poter concorrere al secondo turno (sia da soli che coalizzandosi), va incontro all'esigenza di riduzione e semplificazione delle opzioni politiche.

Infine, la dettagliata regolamentazione degli accordi per le « liste coalizzate » al secondo turno, pur offrendo concrete *chances* alle liste minori, tende a limitare le possibilità manovriere dei partiti; in tal modo si risponde all'esigenza di non veder stravolte le indicazioni dell'elettorato, ma anche e soprattutto di non vedere eccessivamente penalizzate (o favorite, grazie ad un alto « potenziale di coalizione ») le liste minori.

Per quanto riguarda il secondo punto, occorre partire dalla constatazione che la preparazione delle liste costituisce un momento che sfugge al controllo dei cittadini. Il deposito di un « atto di candidatura » — sottoscritto da almeno dieci cittadini — da parte di un potenziale candidato alcuni mesi prima della competizione elettorale consente di sottoporre al vaglio dell'opinione pubblica tale candidato e, d'altro canto, consente ad espressioni della società civile di presentarsi con la « forza » del proprio profilo personale al giudizio della cittadinanza, al di là dell'*imprimatur* partitico.

L'« atto di candidatura » aumenta quindi i livelli di controllo sui candidati, di accesso da parte della società civile e di trasparenza nella formazione delle liste. Inoltre, le incompatibilità e ineleggibilità previste in questa nostra proposta per la carica di sindaco e di assessore ne enfatizzano il ruolo e il peso, in quanto impongono ai « professionisti della politica » scelte rischiose sulle quali giocare tutto, investendo quindi tutto il proprio prestigio e, al contempo, consentono una maggiore « circolazione delle élites », lasciando libere le precedenti cariche.

In terzo luogo, infine, la gestione finanziaria della campagna elettorale è affidata ad un « comitato elettorale » che ogni candidato ha l'obbligo di costituire. Contrariamente alla prassi vigente, il progetto prevede la tenuta di libri contabili e la

possibilità di comminare sanzioni agli inadempienti. La trasparenza finanziaria, tema ancora negletto nella normativa e nella pubblicistica politica, diventa qui un elemento centrale della riforma elettorale.

\* \* \*

Le disposizioni del Capo I non si differenziano dalle disposizioni in vigore, se non per la riduzione del numero massimo dei consiglieri assegnati, che è di 60 per i comuni superiori a 1.000.000 di abitanti (articolo 2).

L'obiettivo, riducendo il numero dei consiglieri, è quello di aumentare le capacità di lavoro, perché è noto come gli organismi di grandi dimensioni spesso non riescano a raggiungere il *quorum*, specie se sono previste maggioranze qualificate, e di ridurre l'eccesso di frammentazione politica.

La prima sostanziale novità è costituita dalla previsione di un presidente del consiglio comunale (articolo 3), distinto dal sindaco.

Nella logica della presente proposta, che prevede l'elezione distinta dell'esecutivo, è necessario che il consiglio comunale sia dotato di organi di autogoverno. L'articolo 3 stabilisce inoltre termini ristretti ed inderogabili per la sua convocazione.

La composizione della giunta (articolo 4) prevede una riduzione dei membri componenti ed elimina la figura degli assessori supplenti.

Nell'articolo 5, la preminenza accordata al sindaco gli consente peraltro di sottoporre al consiglio comunale ogni decisione in merito a contrasti con la stessa maggioranza di giunta.

L'articolo 6 introduce la preferenza unica anche nelle elezioni comunali e riduce l'orario di votazione ad una sola giornata domenicale.

Con l'articolo 7 è sancito il nuovo sistema, cioè l'elezione diretta e contestuale del sindaco e della giunta.

Per logica conseguente si sono dovute introdurre nuove incompatibilità, in particolare tra la condizione di componente

dell'esecutivo e quella di membro del consiglio (articolo 8).

Per converso, tentare di assicurare la stabilità soltanto intervenendo sulla rappresentanza, che pure ha dato ottimi esempi nel caso inglese, può nella fattispecie di enti locali con compiti prevalentemente amministrativi portare alla formazione di esecutivi sottratti ad ogni controllo.

L'elezione di un sindaco e di una giunta, contestualmente al rinnovo del consiglio comunale, corrisponde meglio alle caratteristiche pluripartitiche del nostro sistema politico. Tuttavia le forze politiche sono incentivate a concludere un previo accordo di governo politico e programmatico, individuando altresì chi lo debba attuare.

I voti generici per una formula, da un lato, e l'elezione diretta del solo sindaco, dall'altro, non assicurano la stabilità e l'efficienza. Non esiste una formula disgiunta da una *équipe* che la realizzi, ed un sindaco senza maggioranza, anche se eletto direttamente, dovrebbe rapidamente rassegnarsi all'impotenza o dimettersi.

L'elezione del consiglio comunale su liste concorrenti dovrebbe impedire che le candidature per l'esecutivo possano essere, fatte sulla base di accordi non politico-programmatici, ma di pura convenienza.

Le alleanze anomale od innaturali troverebbero la loro sanzione democratica.

I voti di preferenza per il consiglio comunale sono ridotti a uno, per contribuire alla moralizzazione delle elezioni.

Nel Capo II si regolano l'elezione del sindaco e della giunta.

Con la proposta, inoltre, si vuole superare la tendenza all'uniformità istituzionale degli enti locali. Riteniamo che vi debbano essere diversi sistemi di elezione e di composizione degli organi a seconda della dimensione dei comuni e che, per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 50.000 abitanti, la scelta tra l'uno e l'altro spetti alla autonomia decisionale degli enti locali.

\* \* \*

I principi della proposta di legge, per quanto riguarda la contestuale ele-

zione del sindaco e della giunta, sono i seguenti:

1) il capolista è il candidato alla carica di sindaco in caso di vittoria. Sono i cittadini che lo scelgono in competizione con altri candidati e non sarà più il risultato di accordi spartitori e lottizzatori dei partiti, senza alcuna trasparenza e senza alcun controllo;

2) la lista deve assicurarsi al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi espressi: nessun premio di maggioranza, quindi. La maggioranza deve essere conquistata sul campo, non regolata da meccanismi elettorali;

3) la previsione di una clausola di sbarramento del 5 per cento, per accedere da soli o in coalizione al secondo turno, è una spinta alle forze politiche minori a coalizzarsi e si giustifica con il fatto che non si tratta della elezione della rappresentanza, ma di un organo esecutivo.

Un'ulteriore spinta alla presentazione sin dal primo turno delle liste di coalizioni è determinato dal fatto che i voti conseguiti dalle liste, con percentuale inferiore al 5 per cento dei voti validi espressi, non concorrono a determinare il *quorum* previsto dall'articolo 20, comma 3, per la proclamazione al primo turno.

\* \* \*

L'elezione diretta del sindaco costituisce il banco di prova della capacità dei partiti di avviare la riforma del sistema politico. Questa riforma giunge in grave ritardo rispetto alla grande stagione di speranze delle autonomie locali degli anni Settanta e Ottanta e si colloca contemporaneamente alla esplosione delle tante « tangentopoli », che hanno disvelato un intreccio tra politica, amministrazione ed affari di proporzioni inimmaginate e clamorose.

Restituire dignità alla politica e ridare fiducia ai cittadini senza eccessive deleghe è un impegno improrogabile.

La scadenza referendaria obbliga comunque ad una disciplina applicabile ge-

neralmente ai comuni e non va sottaciuto l'errore grave, compiuto al momento dell'approvazione della legge n. 142 del 1990, di mutilarla delle nuove norme elettorali, mancanza che ha un peso nelle crisi che si susseguono in tutte le grandi città, ma non solo.

Questa proposta di legge intende rispondere dunque al dilemma tra governabilità e democraticità o in altri termini tra rappresentatività, stabilità ed efficienza.

Nella fase incandescente che attraversiamo, di caduta di un regime e di un ceto politico predatore, l'esigenza della governabilità non può essere fatta pagare alla rappresentanza, di cui va superata certamente l'exasperata frammentazione, mantenendone tuttavia il carattere pluralistico in forma proporzionale.

C'è bisogno che i cittadini siano coinvolti, resi partecipi e « arbitri » nei due livelli, il controllo e la decisione.

Gli elementi che costituiscono il contributo più qualificante della proposta di legge sono in sintesi conclusiva i seguenti:

a) l'elezione diretta e contestuale del sindaco e della giunta (la cosiddetta « squadra »), con uno scrutinio maggioritario a due turni;

b) il mantenimento della rappresentanza proporzionale per il consiglio;

c) la trasparenza nel meccanismo di nomina dei candidati al governo attraverso il deposito di un « atto di candidatura », che dà forza alle espressioni della società civile al di là dell'*imprimatur* dei partiti;

d) un più rigido sistema delle incompatibilità, per costringere a scelte preventive i professionisti della politica, favorendo una maggiore circolazione delle *élites*;

e) l'ipotesi di elezioni primarie;

f) la limitazione del voto alla sola domenica;

g) il voto di preferenza limitato ad uno e la previsione del voto per gli stranieri residenti nel comune da almeno cinque anni;

h) l'istituzione dei comitati elettorali;

i) la regolamentazione di finanziamenti ed il tetto di spesa per le liste e per i candidati;

l) l'informazione garantita paritariamente dai quotidiani e dai mezzi radiotelevisivi e un costo della pubblicità inferiore al costo delle tariffe commerciali;

m) la possibilità di determinare in piena autonomia il sistema elettorale per i comuni dai 5.000 ai 50.000 abitanti (circa 1.500 comuni per circa 20 milioni di abitanti);

n) l'applicazione delle stesse norme per le istituende città metropolitane;

o) il vincolo di presentazione agli elettori di un « programma per la città », redatto in forma sintetica, con l'obbligo per tutti gli organi di informazione di diffonderlo prima del voto.

In conclusione, riteniamo che questa soluzione sia la risposta più logica a due esigenze della democrazia, che è pericoloso entrino in collisione: la responsabilità di governare è della maggioranza, ma tutte le forze politiche (partitiche e non), che abbiano la capacità di conquistare una quota significativa di consenso elettorale, hanno diritto ad essere rappresentate.

D'altra parte, la nostra proposta di legge dà anche una soluzione positiva al problema rappresentato dal fatto che, quando la rappresentanza impedisce la formazione di una maggioranza stabile o impedisce a questa di governare, la pubblica amministrazione rischia la paralisi e si allontana l'opinione pubblica dalle istituzioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

##### ART. 1.

1. Ogni comune di cui alla presente legge ha un sindaco, una giunta che comprende il vicesindaco e un consiglio.

##### ART. 2.

1. Il consiglio comunale è composto:

a) di 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) di 40 membri nei comuni con popolazione compresa tra i 300.001 e un milione di abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

##### ART. 3.

1. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, cui spetta la convocazione delle sessioni consiliari ordinarie e straordinarie, di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, della giunta o di un terzo dei consiglieri. Il consiglio comunale regola le proprie sessioni e i lavori delle commissioni consiliari e può istituire un ufficio di presidenza composto da uno a tre membri oltre che dal presidente.

2. Il consiglio comunale deve essere convocato dal presidente entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta di convocazione, con un ordine del giorno che comprende tutti i punti dei quali è chiesta la trattazione. In difetto, provvede il sindaco in via sostitutiva entro tre giorni

dalla scadenza del predetto termine e in caso di inerzia del sindaco provvede, senza indugi, il prefetto su richiesta della giunta o di un terzo dei consiglieri.

#### ART. 4.

1. La giunta municipale è presieduta dal sindaco e, in caso di suo impedimento o assenza, dal vicesindaco, che ne ordina i lavori e ne esegue le deliberazioni.

2. La giunta municipale si compone:

a) del vicesindaco e di tredici assessori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) del vicesindaco e di nove assessori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) del vicesindaco e di sette assessori nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti;

d) del vicesindaco e di cinque assessori nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

#### ART. 5.

1. Il sindaco partecipa alle votazioni in seno alla giunta ed in caso di parità prevale il suo voto.

2. Se il sindaco non concorda con la maggioranza della giunta, può decidere inappellabilmente di sottoporre la decisione al consiglio comunale.

#### ART. 6.

1. Il consiglio comunale è eletto con le modalità di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in un'unica giornata domenicale coincidente con il primo turno di votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta municipale, fissata con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

#### ART. 7.

1. Il sindaco e la giunta, che comprende il vicesindaco, sono eletti contestualmente con voto diretto dai residenti nel comune, cittadini italiani o equiparati ai sensi della presente legge.

2. L'elezione avviene secondo le modalità previste nel capo II.

#### ART. 8.

1. Non possono essere eletti sindaci, vicesindaci e assessori e, se eletti, decadono dalla carica, a meno che rimuovano la causa di decadenza entro sette giorni dalla proclamazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 8, numero 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154, nonché i componenti del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, nonché coloro che sono sindaci, vicesindaci e assessori di altro comune.

#### ART. 9.

1. Lo scioglimento del consiglio comunale comporta l'automatica decadenza del sindaco e della giunta.

### CAPO II.

## ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

### SEZIONE I.

#### *Norme generali.*

#### ART. 10.

1. Nei comuni capoluoghi di regione, nei comuni capoluoghi di provincia e nei



comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti l'elezione del sindaco e della giunta avviene in base a liste contrapposte senza voto di preferenza.

2. Il capolista è il candidato alla carica di sindaco ed in ordine seguono il vicesindaco e gli altri assessori per il numero totale assegnato al comune.

3. Nel caso che nessuna lista raggiunga il *quorum* previsto dall'articolo 20, comma 3, per l'elezione diretta al primo turno, si procede ad un secondo turno di elezioni la seconda domenica successiva.

4. Al secondo turno di votazioni sono ammesse soltanto le liste che al primo turno abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

5. Le liste che hanno superato la percentuale di cui al comma 4 possono coalizzarsi e presentarsi con una diversa composizione, risultante dalla integrazione dei candidati delle liste stesse, al secondo turno.

6. In ogni caso il capolista deve essere uno dei capilista del primo turno.

7. Non sono ammesse nuove candidature tra il primo e il secondo turno.

8. Le liste debbono contenere un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1.

9. I candidati non eletti subentrano in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del sindaco, del vicesindaco e degli assessori, nell'ordine di lista.

10. Il capolista di ciascuna lista presenta presso i quotidiani locali e le emittenti televisive e radiofoniche il testo del programma elettorale della propria lista, consistente in un dattiloscritto non superiore a 3.600 battute tipografiche. Le direzioni degli organi di stampa sono tenute alla pubblicazione integrale e gratuita in appositi spazi di tale testo, assieme al contrassegno e alla lista dei candidati, tra il quindicesimo ed il settimo giorno antecedente il primo turno di votazione. Altrettanto sono tenute a fare, in forma giornalistica, le redazioni delle emittenti radiotelevisive. Il servizio affissioni comunale è tenuto ad assicurare la stampa e la affissione dei manifesti riportanti tale testo. Analoga procedura si adotta per il

secondo turno. Il capolista presenta il programma elettorale entro una settimana dalle votazioni e gli organi di informazione e il servizio affissioni comunale sono tenuti alla diffusione entro i due giorni successivi alla presentazione.

## SEZIONE II.

### *Dell'elettorato attivo.*

#### ART. 11.

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate nei termini previsti dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1508, e successive modificazioni.

2. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati della Comunità economica europea e di tutti quegli Stati che riconoscono il diritto di voto ai cittadini italiani per gli organi locali di autogoverno ai quali con legge della Repubblica sia stato riconosciuto l'elettorato attivo.

3. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 2, è necessario risiedere nel comune ininterrottamente da almeno cinque anni.

## SEZIONE III.

### *Dell'elettorato passivo.*

#### ART. 12.

1. Sono eleggibili a sindaco, vicesindaco e assessore i cittadini italiani e gli stranieri equiparati ai sensi dell'articolo 11.

2. Gli interessati devono presentare atto di candidatura nel periodo compreso tra 180 e 60 giorni prima della data prevista per l'elezione.

3. Gli atti di candidatura sono ricevuti dal comune e devono contenere le generalità del candidato, la sua dichiarazione di candidatura e la presentazione del candi-

dato da parte di non meno di dieci e di non più di venti elettori del comune. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate ai sensi di legge e contenute in un unico foglio.

#### SEZIONE IV.

*Del procedimento elettorale preparatorio.*

##### ART. 13.

1. Sono predisposte due schede distinte, una per l'elezione del consiglio comunale e l'altra per l'elezione del sindaco e della giunta.

##### ART. 14.

1. Le candidature per la carica di sindaco e per la giunta debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore al numero di quelli da eleggere aumentato di tre unità e non superiore al numero di quelli da eleggere aumentato della metà, arrotondata per eccesso.

2. La lista dei candidati può essere presentata dai legali rappresentanti di ciascun partito o movimento politico che abbia conseguito con il medesimo contrassegno almeno un eletto nelle precedenti elezioni, oppure attraverso la sottoscrizione da parte di almeno lo 0,5 per cento degli elettori secondo le modalità di cui alla legislazione vigente.

#### SEZIONE V.

*Della votazione.*

##### ART. 15.

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente sezione si applica il titolo II, capo V, del citato testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, fatta eccezione per le disposizioni relative alle operazioni di voto da tenersi nella giornata di lunedì.

#### ART. 16.

1. Il voto di lista si esprime unicamente tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

2. Le eventuali cancellature di nominativi di candidati si danno per non apposte e non comportano nullità della espressione del voto.

#### SEZIONE VI.

##### *Dello scrutinio e della proclamazione.*

#### ART. 17.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione si applica il titolo II, capo VI, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

#### ART. 18.

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati nell'ordine di lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti, e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

#### ART. 19.

1. Lo spoglio dei voti per l'elezione del sindaco e della giunta municipale segue, senza interruzione, quello per l'elezione del consiglio comunale.

2. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente del seggio, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale contrassegno.

3. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero raggiunto successivamente da ciascuna lista.

4. I verbali delle operazioni di voto debbono essere trasmessi immediatamente all'ufficio centrale elettorale a cura e sotto la responsabilità del presidente del seggio.

#### ART. 20.

1. L'ufficio centrale, dopo la proclamazione delle elezioni del consiglio comunale, esamina senza indugio i verbali delle votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta senza poterne modificare i risultati, salvo quanto previsto per le contestazioni risolvibili dall'ufficio. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista.

2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

3. Il *quorum* per la proclamazione della lista vincitrice è costituito dalla maggioranza assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste che hanno riportato una percentuale pari almeno al 5 per cento dei voti validi espressi, sempre che la lista abbia conseguito almeno il voto del 25 per cento degli aventi diritto e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.

4. Il sindaco, il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono proclamati nell'ordine di lista.

#### ART. 21.

1. Il capolista è proclamato sindaco.

2. Il secondo nella lista è proclamato vicesindaco.

3. I candidati di ciascuna lista, fino a concorrenza del numero di quelli da eleggere, non possono essere sostituiti da candidati che ad essi devono subentrare salvo il caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o in seguito ad annullamento dell'elezione.

#### ART. 22.

1. La prima riunione della giunta è convocata di diritto alle ore 16 del primo giorno successivo al giuramento del sindaco e comunque alla stessa ora del settimo giorno successivo alla proclamazione dell'elezione del sindaco e della giunta da parte dell'ufficio centrale.

2. Il sindaco, prima che la giunta possa discutere ogni altro argomento, conferisce le deleghe, per l'assolvimento delle sue competenze quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale di governo, al vicesindaco e agli altri assessori.

3. I compiti delegati non possono essere rifiutati e una volta accettati debbono essere svolti, salvo il caso di dimissioni, di sospensione temporanea dall'incarico o di presentazione di mozione di sfiducia al sindaco o alla giunta, alla quale il delegato abbia dato adesione.

4. Il sindaco può in ogni momento per iscritto revocare o modificare i compiti delegati e, comunque, senza formalità alcuna compiere tutti gli atti connessi o conseguenti ai compiti delegati con il solo onere di darne comunicazione al delegato.

5. Il contenuto delle deleghe deve essere comunicato per iscritto al presidente della giunta regionale, al prefetto e al presidente del competente organo di controllo.

#### SEZIONE VII.

##### *Del secondo turno.*

#### ART. 23.

1. Qualora nessuna lista abbia raggiunto il *quorum* di cui all'articolo 20,

comma 3, si procede ad un secondo turno di elezioni da tenersi nel giorno previsto dall'articolo 10 comma 3.

2. Al secondo turno possono partecipare unicamente le liste che vengano depositate a cura dei loro capilista entro le ore 12 della prima domenica successiva al primo turno.

3. Qualora la composizione della lista presentata al secondo turno sia diversa da quella presentata al primo turno, deve essere altresì depositata l'accettazione con firma autenticata dei componenti la lista in calce alla stessa.

4. Le liste di coalizione di cui all'articolo 24 sono depositate dal capolista.

#### ART. 24.

1. I capilista delle liste, che hanno superato il 5 per cento dei voti validi espressi al primo turno, possono presentare liste integrate di coalizione.

2. Spetta ai capilista decidere se presentare una lista integrata di coalizione. La decisione è fatta constare in verbale redatto in tanti esemplari quante sono le liste coalizzate più uno, sottoscritti dai capilista o da chi li sostituisce ai sensi del comma 10. Un esemplare è depositato senza indugio, da uno dei capilista, presso la Commissione elettorale mandamentale. È vietato a chi abbia sottoscritto un accordo di coalizione di partecipare ad altri accordi o presentarsi con lista propria, pena la nullità delle candidature multiple proposte nelle liste.

3. La ripartizione dei candidati avviene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno rispetto alla somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate.

4. Nella lista di coalizione, fatte salve le disposizioni particolari per la testa di lista, i candidati entrano nell'ordine determinato ai sensi del comma 5, e nella successione prevista nelle rispettive liste di origine.

5. Per determinare il numero dei candidati che compete a ciascuna delle liste coalizzate, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, .....

sino a concorrenza del numero dei candidati e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Ogni lista coalizzata ha diritto ad almeno un posto nella testa della lista per il secondo turno anche in deroga all'ordine determinato ai sensi del comma 5. Un candidato designato per il secondo turno può rinunciare ad entrare nella lista di coalizione; le rinunce operano a favore del candidato collocato al posto successivo, indipendentemente dalla appartenenza alla stessa lista di origine, e così di seguito.

7. Nessuna lista che non abbia conseguito la maggioranza assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate al primo turno può disporre della maggioranza assoluta dei candidati compresi nell'ordine di lista pari al numero di quelli da eleggere.

8. La lista che ha riportato la più alta cifra elettorale ha diritto al candidato al posto di vicesindaco, sempre che non abbia il capolista della lista di coalizione.

9. La testa di lista è formata dal capolista, candidato a sindaco, dal secondo di lista, candidato a vicesindaco, e da un numero di candidati rappresentanti le liste coalizzate che non hanno espresso i primi due candidati. Negli altri casi l'ordine della testa di lista a partire dal terzo posto è determinato ai sensi del comma 5.

10. Un capolista di lista presentata al primo turno può rinunciare al posto di capolista a favore del candidato immediatamente successivo nell'ordine di lista che non abbia rinunciato a presentarsi per il secondo turno.

#### ART. 25.

1. Può essere candidato al secondo turno soltanto chi sia stato candidato in



una lista presentata al primo turno, che abbia conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

2. Qualora i candidati che accettano di presentarsi al secondo turno in liste di coalizione non siano pari almeno al numero minimo previsto dell'articolo 14, i capilista possono proporre candidati compresi nelle liste il cui capolista abbia depositato entro quarantotto ore dalla pubblicazione dei risultati del primo turno la rinuncia a concorrere al secondo turno.

#### ART. 26.

1. Non può essere candidato al secondo turno chi sia stato eletto nel consiglio comunale a meno che abbia rinunciato alla elezione prima della presentazione della lista per il secondo turno.

#### ART. 27.

1. Al secondo turno sono proclamati eletti sindaco, vicesindaco e assessori i candidati, pari al numero complessivo dei posti da ricoprire, compresi nella lista che ha conseguito il maggior numero dei voti validi espressi, purché abbia partecipato alla elezione almeno il 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* dei votanti il sindaco e la giunta sono eletti secondo le norme in vigore per gli altri comuni.

#### CAPO III.

### CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### SEZIONE I.

##### *Revoca del sindaco.*

#### ART. 28.

1. Il consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza

della giunta, può, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, revocare il sindaco.

2. La revoca deve essere preceduta dalla notifica al sindaco da parte della metà dei componenti la giunta o della metà dei componenti il consiglio dei motivi politici o amministrativi che giustificano la revoca, almeno quindici giorni prima della sessione del consiglio in cui sarà discussa la revoca.

3. Il sindaco ha diritto di prendere la parola per primo nella sessione in cui si discute la sua revoca.

4. La revoca deve essere al primo punto dell'ordine del giorno e non può essere posposta o rinviata. In caso contrario decade di diritto dall'ordine del giorno e non può essere riproposta prima di novanta giorni.

5. Se la revoca è deliberata, subentra nella funzione di sindaco il vicesindaco fino alla scadenza del mandato e la giunta è integrata dal primo candidato subentrante.

## SEZIONE II.

### *Revoca della Giunta.*

#### ART. 29.

1. Al di fuori del caso previsto dall'articolo 28 il consiglio comunale può deliberare la revoca dell'intera giunta municipale, su iniziativa di un terzo dei consiglieri, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La relativa deliberazione non può essere assunta prima di quindici giorni dalla data di notifica al sindaco e ai singoli componenti della giunta della proposta di revoca da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri.

3. La proposta di revoca non ha effetto e non può essere discussa se contestualmente non viene indicata una nuova composizione della giunta municipale, compreso il vicesindaco.

4. Possono essere designati a componenti della nuova giunta soltanto candidati al primo o al secondo turno per l'elezione del sindaco e della giunta e che abbiano accettato la candidatura per iscritto prima della votazione della revoca della giunta in carica.

5. I componenti della giunta in carica che abbiano accettato di far parte della nuova giunta proposta decadono di diritto nel caso che la revoca non sia deliberata dal consiglio comunale e sono sostituiti dai candidati subentranti nell'ordine di lista.

6. Nel caso in cui i candidati che dovrebbero subentrare non accettino o siano in numero insufficiente sono sostituiti dal sindaco con persone scelte tra i candidati alle elezioni per il sindaco e per la giunta. In mancanza di tali candidati o in caso di mancata accettazione il sindaco può nominare cittadini elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità.

#### ART. 30.

1. Il sindaco, in caso di revoca della giunta, decade di diritto se la revoca è disposta con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti il consiglio. In tal caso il consiglio comunale provvede alla elezione del sindaco con la maggioranza prevista dall'articolo 29, comma 1.

2. Se dopo tre votazioni consecutive nessun candidato riporta la maggioranza prescritta, assume le funzioni di sindaco il vicesindaco designato con la deliberazione di revoca.

#### SEZIONE III.

##### *Revoca degli assessori.*

#### ART. 31.

1. La revoca di un singolo assessore è deliberata a maggioranza semplice se è proposta dal sindaco o a maggioranza as-

soluta se è proposta da un terzo dei componenti il consiglio. La proposta deve illustrare i motivi della revoca.

2. La proposta è inserita all'ordine del giorno della prima sessione del consiglio comunale successiva alla notifica all'interessato della medesima e comunque non prima di una settimana dalla notifica.

3. Nel caso in cui la revoca sia deliberata, l'assessore è sostituito dal primo, nell'ordine di lista, fra i subentranti appartenenti al suo stesso partito o movimento politico. Qualora non ve ne siano, l'assessore è sostituito dal candidato subentrante nell'ordine di lista; in difetto, si applica il comma 6 dell'articolo 29.

#### SEZIONE IV.

##### *Scioglimento del consiglio.*

#### ART. 32.

1. Il sindaco può sciogliere il consiglio:

a) qualora sia stata richiesta, per la seconda volta, la revoca della giunta;

b) qualora il consiglio rifiuti l'approvazione del bilancio di previsione;

c) a seguito di dimissioni di tutti gli assessori appartenenti ad una delle forze politiche della coalizione, e dei candidati subentranti appartenenti alla stessa forza politica.

#### CAPO IV.

##### DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

#### ART. 33.

1. Ogni lista ed ogni candidato devono costituire con atto e data certa un comitato elettorale di sostegno.

2. Possono far parte dei comitati di sostegno persone fisiche e giuridiche, anche in rappresentanza di associazioni o

enti riconosciuti o comunque costituiti con atto e data certa

3. Tutta la propaganda elettorale, con qualunque mezzo effettuata o da chiunque proposta, ad eccezione del personale volontario che presta attività senza rimborso di spese, deve essere fatturata.

4. L'obbligo di fatturazione incombe a chiunque, persona fisica o giuridica, anche se esentata a norma di legge dal tenere libri e scritture contabili. In tal caso deve essere redatto un apposito registro esclusivamente per annotare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti per propaganda elettorale.

5. Le prestazioni effettuate ai fini di propaganda elettorale sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

6. La mancata emissione di fattura, oltre che le penalità per omessa fatturazione previste per lo specifico bene o servizio, comporta un'ammenda fino a due milioni per ogni singolo episodio e fino a cinque infrazioni. In caso di infrazioni in numero superiore a cinque, è prevista, in caso di elezione, la decadenza dall'incarico elettivo.

#### ART. 34.

1. Le prestazioni per propaganda elettorale devono essere fatturate esclusivamente ai candidati, ai loro familiari maggiori e conviventi, ai partiti o movimenti politici ed ai componenti dei comitati elettorali di sostegno di cui all'articolo 33, comma 1.

2. I nominativi e la qualifica dei componenti di un comitato di sostegno di un candidato o di una lista devono essere registrati in un pubblico registro elettorale depositato presso il comune entro una settimana dalla presentazione della lista.

3. Non si possono utilizzare i nomi dei componenti dei comitati di sostegno di lista e dei candidati, nonché i nomi degli elettori presentatori di una lista o di un candidato, che hanno fatto conoscere il loro dissenso nei confronti della presentazione di liste di coalizione mediante comunicazione al capolista della lista di coalizione.

## ART. 35.

1. Tutti i mezzi di comunicazione e informazione devono garantire parità di accesso alle liste, ai candidati e ai partiti o movimenti politici, salvo che siano organi ufficiali di un partito politico o di associazione o categoria, che faccia parte con proprio rappresentante di un comitato di sostegno di lista o di candidato.

2. Ogni mezzo di comunicazione e di informazione ha la facoltà di dichiarare, prima che scada il termine di presentazione delle liste, che non intende accettare propaganda elettorale. Non costituisce propaganda elettorale l'informazione su attività di lista, di partiti o movimenti politici e di candidati.

3. È punito con la reclusione fino a sei mesi il candidato che promette una qualsiasi utilità o illecito vantaggio per ottenere voti. Se il colpevole è un candidato che risulti eletto, la condanna comporta la decadenza dal mandato elettivo.

## ART. 36.

1. Le tariffe per la pubblicità elettorale, radiofonica o televisiva o per proiezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere di pubblico dominio e devono essere inferiori almeno di un terzo rispetto a quelle di norma praticate per la pubblicità commerciale al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. La propaganda e l'informazione elettorale possono essere rifiutate unicamente con motivazioni attinenti alla violazione della legge penale.

3. I mezzi di comunicazione e di informazione hanno l'obbligo, alla fine della campagna elettorale, di presentare e pubblicare il rendiconto degli introiti per la pubblicità elettorale con specificazione delle spese sostenute dai candidati proclamati eletti e dalle liste.

## ART. 37.

1. Ogni lista, per ogni turno di elezioni, non può spendere più di:

a) 500 milioni nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) 300 milioni nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) 200 milioni nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti;

d) 100 milioni nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

2. Ogni candidato, per ogni turno di elezioni, non può spendere più di:

a) 50 milioni nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) 30 milioni nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) 20 milioni nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti;

d) 10 milioni nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

3. Alla formazione del tetto di spesa per i candidati concorrono tutte le spese sostenute dai candidati, dai loro familiari conviventi e dai componenti dei comitati di sostegno.

4. Alla formazione del tetto di spesa per le liste concorrono tutte le spese sostenute dal capolista e dai componenti del comitato di sostegno, compresi i partiti o movimenti politici che ne facciano parte.

5. La violazione del tetto di spesa, salvo che il fatto costituisca reato, comporta comunque una sanzione amministrativa pari: al doppio della eccedenza se questa non supera i dieci milioni di lire; al triplo se è superiore a 10 milioni di lire e inferiore a 20 milioni; al quadruplo se è superiore a 20 milioni e inferiore a 30 milioni; al quintuplo se è

superiore a 30 milioni e inferiore a 50 milioni. Se la eccedenza è superiore a 50 milioni di lire, si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa fino a lire due milioni. La definitiva condanna penale comporta la decadenza d'ufficio del candidato per cui si è superato il tetto di spesa.

6. Se il colpevole è il sindaco in carica la condanna penale definitiva comporta la decadenza del sindaco e della giunta. In tal caso il sindaco e la nuova giunta sono eletti con la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 29, comma 1. Se tale maggioranza non è raggiunta entro tre votazioni consecutive, da tenersi con un intervallo tra l'una e l'altra non superiore a cinque giorni, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Il consiglio comunale è convocato dal presidente entro quindici giorni dalla comunicazione a cura del prefetto della sentenza definitiva di condanna. In difetto provvede senza indugio il prefetto.

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 38.

1. Il consiglio comunale dei comuni nei quali il sindaco e la giunta sono eletti ai sensi della presente legge può prevedere un apposito regolamento per la designazione, con carattere consultivo o vincolante, dei candidati da parte degli elettori.

2. La consultazione dei cittadini è effettuata a cura e spese del comune in un'unica giornata e deve essere effettuata entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature individuali previsto dall'articolo 12, comma 2.

3. La consultazione dei cittadini può essere chiesta da un numero di candidati triplo rispetto ai posti da coprire. La richiesta deve essere sottoscritta da un nu-



mero di cittadini elettori pari almeno al numero minimo previsto per la presentazione di una lista o da un gruppo consiliare già rappresentato in consiglio comunale o da uno o più partiti o movimenti politici.

ART. 39.

1. Chi chiede la consultazione degli elettori deve specificare se alla consultazione possono partecipare tutti gli iscritti alle liste elettorali ovvero gli iscritti a determinati partiti o movimenti politici. In tale ultimo caso deve essere fornita la lista degli aventi diritto al voto che siano elettori del comune. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di discriminare i propri iscritti ovvero di introdurre nominativi di iscritti in violazione ai propri statuti o alle proprie regole di tesseramento, a pena di dover rifondere tutte le spese sostenute dal comune per la consultazione dei cittadini e della invalidazione degli effetti della consultazione sulla composizione delle liste. Ai ricorsi relativi si applicano le disposizioni per le operazioni elettorali e la competenza del tribunale amministrativo regionale è esclusiva anche nella determinazione dell'ammontare delle spese da rifondere.

2. Alla consultazione dei cittadini si applicano gli stessi tetti di spesa, ridotti a un quarto, previsti per le elezioni del sindaco e della giunta.

ART. 40.

1. Il contrassegno delle liste per il primo turno è rappresentato da un numero e da un simbolo.

2. Il numero è attribuito secondo sorteggio tra tutte le liste presentate ed ammesse nel termine di legge previsto.

3. Il simbolo è quello depositato, insieme con la lista, dal presentatore della stessa ed è costituito da un segno grafico e da una sigla o denominazione.

4. Quando più partiti o movimenti politici presenti in Parlamento sostengono una stessa lista, in luogo di un unico simbolo si possono indicare più segni gra-

fici e sigle o denominazioni corrispondenti a quelli dei partiti o movimenti coalizzati.

5. È fatto divieto di presentare contrassegni confondibili con quelli di partiti, movimenti politici o liste già presentati in Parlamento o nel consiglio comunale. La confondibilità, anche parziale, delle denominazioni e del simbolo grafico comporta la decadenza della lista, che viene stabilita dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sentito il Ministero dell'interno.

6. Il contrassegno delle liste per il secondo turno è rappresentato da una lettera e da un simbolo. La lettera è attribuita secondo l'ordine di presentazione delle liste.

7. La lista con composizione invariata mantiene lo stesso simbolo.

8. Le liste di coalizione possono adottare il simbolo di una di loro ovvero presentarne uno nuovo ovvero uno composito contenente i simboli, o parte di essi, delle liste coalizzate.

#### ART. 41.

1. Ogni comune con popolazione compresa tra i 5.000 e i 50.000 abitanti può decidere di eleggere i propri organi secondo le norme della presente legge.

2. La decisione è assunta dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti o in seguito a *referendum* cittadino, su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o di un numero di elettori pari al 10 per cento degli iscritti alle liste elettorali e comunque non inferiore a 3.000.

3. Nel caso di cui al presente articolo il numero dei consiglieri comunali è fissato in venti ed i componenti della giunta municipale in sei oltre il sindaco.

#### ART. 42.

1. I presidenti e i commissari delle aziende speciali dei comuni, nei quali si applica la presente legge, nonché i componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali di nomina diretta de-

sono essere rinnovati entro tre mesi dal rinnovo del consiglio comunale, e comunque entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico.

2. La nomina è di competenza della giunta ed è ratificata dal consiglio comunale: la ratifica può essere negata con deliberazione motivata, approvata da almeno la metà dei componenti il consiglio.

3. La nomina è nulla, e il nominato deve essere sostituito, se non è preceduta dall'accettazione e dalla contestuale presentazione di un *curriculum* tecnico e professionale dell'interessato. Le notizie sono fornite dal candidato sul proprio onore.

4. In caso di infruttuoso decorso del termine previsto dal comma 1 e di mancata sostituzione ai sensi del comma 3, nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione di nullità provvede, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, il consiglio comunale sulla base di una terna di candidati per ogni posto da ricoprire. La terna è formulata dal presidente o dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

5. Qualora sia convocato il consiglio comunale per la deliberazione ai sensi del comma 4, è inibito alla giunta di procedere alle nomine già di sua competenza, a pena di nullità di diritto delle relative deliberazioni.

6. In caso di inerzia del consiglio comunale, provvede d'ufficio in via sostitutiva l'organo regionale di controllo, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al consiglio comunale.

#### ART. 43.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento per la sua attuazione.

2. Il rinnovo dei consigli comunali interessati avviene, comunque, secondo le disposizioni della presente legge indipendentemente dall'adozione del regolamento.

## ART. 44.

1. La presente legge si applica altresì per l'elezione degli organi esecutivi delle istituende città metropolitane.

## ART. 45.

1. Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale comporta il rinnovo del sindaco e della giunta con elezioni da tenersi nello stesso giorno fissato per il rinnovo del consiglio comunale. In caso di rinnovo anticipato del sindaco e della giunta non si applicano i termini previsti dall'articolo 12, comma 2, per la presentazione delle candidature.

## ART. 46.

1. Le attribuzioni e le norme per il funzionamento dei consigli comunali, della giunta e del sindaco sono quelle previste dalle leggi vigenti sull'ordinamento delle autonomie locali per quanto non espressamente regolato dalla presente legge.